



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Gorizia

Il Giudice del Lavoro, in persona della **dott.ssa Barbara GALLO**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 570/15 R.G.L. promossa, con ricorso ritualmente notificato assieme al decreto di comparizione, da:

- **M A**, con l'avv. Pablo Bottega di Conegliano (TV) e con domicilio eletto in Gorizia presso lo studio legale dell'avv. Diego Contini, giusta procura a margine del ricorso,

ricorrente;

contro

- **FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI Spa**, con sede Trieste, in persona del Direttore e procuratore *pro-tempore*, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Maurizio Orione di Genova e Franco Obizzi di Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura a margine della comparsa,

resistente;

e con

-**FALLIMENTO SMB SOCIETA' MULTISERVICE & BUILDIG Srl** (P.I. 07459350368), in persona del Curatore *pro-tempore*, contumace,

terzo chiamato da Fincantieri Spa;

1

Sent. a verbale

N. 56/2017

Lav. 570/15

dd. 4/5/17

avente ad oggetto: retribuzioni, 13/ma, spettanze finali e TFR.

Causa iscritta a ruolo il 13.10.2015 e decisa all'udienza del 04.05.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza del 04.05.2017, il Giudice del Lavoro ha ordinato la discussione orale della causa ed all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura contestuale del dispositivo e della seguente motivazione concisa ex art. 429, comma 1°, c.p.c.

Il ricorrente, nel periodo a cui si riferiscono le poste creditorie (v. retribuzioni da marzo 2013 sino al 14.10.2013, 13/ma 2013, spettanze finali, TFR), era dipendente - come operaio/carpentiere - di SMB SOCIETA' MULTISERVICE & BUILDIG Srl (di seguito solo SMB), la quale - nel corso del rapporto lavorativo - ha operato presso i cantieri navali di FINCANTIERI Spa (di seguito solo FINCANTIERI), eseguendo lavori in regime di appalto almeno sino alla data del 14.10.2013, quando è intervenuto il licenziamento dell'odierno interessato.

Ebbene, il credito azionato riguarda attività lavorativa svolta per conto del datore SMB e nell'interesse della committente FINCANTIERI, la quale ha chiesto di essere manlevata dalla medesima SMB, dichiarata fallita il 04.05.2015, che non si è costituita in giudizio.

Invero, posto che nulla può essere accertato in codesta sede a carico del FALLIMENTO SMB essendo competente il solo Giudice Delegato, si deve evidenziare che la società resistente non ha contestato e non ha smentito di avere intrattenuto rapporti d'appalto con SMB almeno sino a metà ottobre 2013 e non ha tempestivamente e specificatamente eccepito alcunché in ordine ai conteggi operati dal lavoratore per calcolare le somme lorde oggetto di domanda giudiziale.

Dunque, non c'è motivo di dubitare che il ricorrente possa avvalersi della responsabilità solidale di FINCANTIERI, in quanto detta società è stata la destinataria ultima delle prestazioni rese dall'interessato che ha agito in giudizio prima del decorso del biennio dalla fine del rapporto d'appalto intrattenuto dalla committente con l'ex datore di lavoro.

Le spese di lite seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 570/15 R.G.L.,
così decide:

1. **accoglie** il ricorso e **condanna** FINCANTIERI a pagare al lavoratore ricorrente la somma complessiva di lorde € 13.431,65#, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;
2. **condanna** FINCANTIERI a rifondere al ricorrente le spese legali di € 2.000#, oltre accessori dovuti come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario;
3. **nulla dispone** circa la manleva a carico del FALLIMENTO SMB, onerando FINCANTIERI di far valere eventualmente le proprie pretese innanzi al Giudice Delegato del FALLIMENTO SMB nei modi e termini di legge.

Così deciso in Gorizia, il 04.05.2017.

Il Funzionario
dott.ssa Raffaella Salmonari

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Barbara Gallo)

Deposito in Cancelleria
oggi 4/5/17
Il Funzionario
dott.ssa Raffaella Salmonari



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Gorizia

Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Barbara GALLO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 571/15 R.G.L. promossa, con ricorso ritualmente notificato assieme al decreto di comparizione, da:

- H S , con l'avv. Pablo Bottega di Conegliano (TV) e con domicilio eletto in Gorizia presso lo studio legale dell'avv. Diego Contini, giusta procura a margine del ricorso,

ricorrente;

contro

- FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI Spa, con sede Trieste, in persona del Direttore e procuratore *pro-tempore*, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Maurizio Orione di Genova e Franco Obizzi di Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura a margine della comparsa,

resistente;

e con

-FALLIMENTO SMB SOCIETA' MULTISERVICE & BUILDIG Srl (P.I. 07459350368), in persona del Curatore *pro-tempore*, contumace,

terzo chiamato da Fincantieri Spa;

avente ad oggetto: retribuzioni, 13/ma, spettanze finali e TFR.

Causa iscritta a ruolo il 13.10.2015 e decisa all'udienza del 04.05.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza del 04.05.2017, il Giudice del Lavoro ha ordinato la discussione orale della causa ed all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura contestuale del dispositivo e della seguente motivazione concisa ex art. 429, comma 1°, c.p.c.

Il ricorrente, nel periodo a cui si riferiscono le poste creditorie (v. retribuzioni da marzo 2013 sino 14.10.2013, 13/ma 2013, spettanze finali, TFR), era dipendente - come operaio/carpentiere - di SMB SOCIETA' MULTISERVICE & BUILDIG Srl (di seguito solo SMB), la quale - nel corso del rapporto lavorativo - ha operato presso i cantieri navali di FINCANTIERI Spa (di seguito solo FINCANTIERI), eseguendo lavori in regime di appalto almeno sino alla data del 14.10.2013, quando è intervenuto il licenziamento dell'odierno interessato.

Ebbene, il credito azionato riguarda attività lavorativa svolta per conto del datore SMB e nell'interesse della committente FINCANTIERI, la quale ha chiesto di essere manlevata dalla medesima SMB, dichiarata fallita il 04.05.2015, che non si è costituita in giudizio.

Invero, posto che nulla può essere accertato in codesta sede a carico del FALLIMENTO SMB essendo competente il solo Giudice Delegato, si deve evidenziare che la società resistente non ha contestato e non ha smentito di avere intrattenuto rapporti d'appalto con SMB almeno sino a metà ottobre 2013 e non ha tempestivamente e specificatamente eccepito alcunché in ordine ai conteggi operati dal lavoratore per calcolare le somme lorde oggetto di domanda giudiziale.

Dunque, non c'è motivo di dubitare che il ricorrente possa avvalersi della responsabilità solidale di FINCANTIERI, in quanto detta società è stata la destinataria ultima delle prestazioni rese dall'interessato che ha agito in giudizio prima del decorso del biennio dalla fine del rapporto d'appalto intrattenuto dalla committente con l'ex datore di lavoro.

Le spese di lite seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 571/15 R.G.L., così decide:

1. **accoglie** il ricorso e **condanna** FINCANTIERI a pagare al lavoratore ricorrente la somma complessiva di lorde € 18.499,93#, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;
2. **condanna** FINCANTIERI a rifondere al ricorrente le spese legali di € 2.000#, oltre accessori dovuti come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario;
3. **nulla dispone** circa la manleva a carico del FALLIMENTO SMB, onerando FINCANTIERI di far valere eventualmente le proprie pretese innanzi al Giudice Delegato del FALLIMENTO SMB nei modi e termini di legge.

Così deciso in Gorizia, il 04.05.2017.

~~Il Funzionario
dott.ssa Raffaella Polmonari~~

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Barbara Gallo)

Depositato in Cancelleria

oggi 4/5/17

Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Raffaella Polmonari



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Gorizia

Il Giudice del Lavoro, in persona della **dott.ssa Barbara GALLO**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 572/15 R.G.L. promossa, con ricorso ritualmente notificato assieme al decreto di comparizione, da:

- H D con l'avv. Pablo Bottega di Conegliano (TV) e con domicilio eletto in Gorizia presso lo studio legale dell'avv. Diego Contini, giusta procura a margine del ricorso,

ricorrente;

contro

- **FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI Spa**, con sede Trieste, in persona del Direttore e procuratore *pro-tempore*, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Maurizio Orione di Genova e Franco Obizzi di Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura a margine della comparsa,

resistente;

e con

-**FALLIMENTO SMB SOCIETA' MULTISERVICE & BUILDIG Srl** (P.I. 07459350368), in persona del Curatore *pro-tempore*, contumace,

terzo chiamato da Fincantieri Spa;

avente ad oggetto: retribuzioni, 13/ma, spettanze finali e TFR.

Causa iscritta a ruolo il 13.10.2015 e decisa all'udienza del 04.05.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza del 04.05.2017, il Giudice del Lavoro ha ordinato la discussione orale della causa ed all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura contestuale del dispositivo e della seguente motivazione concisa ex art. 429, comma 1°, c.p.c.

L'odierno ricorrente, nel periodo a cui si riferiscono le poste creditorie (v. retribuzioni da marzo 2013 sino al 26.07.2013, 13/ma 2013, spettanze finali, TFR), era dipendente di SMB SOCIETA' MULTISERVICE & BUILDIG Srl (di seguito solo SMB), la quale - nel corso del rapporto lavorativo - ha operato presso i cantieri navali di FINCANTIERI Spa (di seguito solo FINCANTIERI), eseguendo lavori in regime di appalto almeno sino alla data del 13.10.2013; come si evince dal fatto che altro collega del ricorrente ha promosso analoga controversia (v. n° 570/15 R.G.L.) avente ad oggetto quanto maturato sino a tale giorno di lavoro (essendo stato licenziato con effetti dal 14.10.2013).

Ebbene, il credito azionato riguarda attività lavorativa svolta per conto del datore SMB e nell'interesse della committente FINCANTIERI, la quale ha chiesto di essere manlevata dalla medesima SMB, dichiarata fallita il 04.05.2015, che non si è costituita in giudizio.

Invero, posto che nulla può essere accertato in codesta sede a carico del FALLIMENTO SMB essendo competente il solo Giudice Delegato, si deve evidenziare che la società resistente non ha contestato e non ha smentito di avere intrattenuto rapporti d'appalto con SMB almeno sino a metà ottobre 2013 e non ha tempestivamente e specificatamente eccepito alcunché in ordine ai conteggi operati dal lavoratore per calcolare le somme lorde oggetto di domanda giudiziale.

Dunque, non c'è motivo di dubitare che il ricorrente possa avvalersi della responsabilità solidale di FINCANTIERI, in quanto detta società è stata la destinataria ultima delle prestazioni

rese dall'interessato che ha agito in giudizio prima del decorso del biennio dalla fine del rapporto d'appalto intrattenuto dalla committente con l'ex datore di lavoro.

Le spese di lite seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 572/15 R.G.L., così decide:

1. **accoglie** il ricorso e **condanna** FINCANTIERI a pagare al lavoratore ricorrente la somma complessiva di lorde € 12.632,58#, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;
2. **condanna** FINCANTIERI a rifondere al ricorrente le spese legali di € 2.000#, oltre accessori dovuti come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario;
3. **nulla dispone** circa la manleva a carico del FALLIMENTO SMB, onerando FINCANTIERI di far valere eventualmente le proprie pretese innanzi al Giudice Delegato del FALLIMENTO SMB nei modi e termini di legge.

Così deciso in Gorizia, il 04.05.2017.

Il Funzionario
dott.ssa Raffaella Polmonari

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Barbara Gallo)

Depositato in Cancelleria

il 5/5/17

Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Raffaella Polmonari



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Gorizia

Il Giudice del Lavoro, in persona della **dott.ssa Barbara GALLO**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 573/15 R.G.L. promossa, con ricorso ritualmente notificato assieme al decreto di comparizione, da:

- **F** **A.**, con l'avv. Pablo Bottega di Conegliano (TV) e con domicilio eletto in Gorizia presso lo studio legale dell'avv. Diego Contini, giusta procura a margine del ricorso,

ricorrente;

contro

- **FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI Spa**, con sede Trieste, in persona del Direttore e procuratore *pro-tempore*, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Maurizio Orione di Genova e Franco Obizzi di Gorizia, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura a margine della comparsa,

resistente;

e con

-**FALLIMENTO SMB SOCIETA' MULTISERVICE & BUILDIG Srl** (P.I. 07459350368), in persona del Curatore *pro-tempore*, contumace,

terzo chiamato da Fincantieri Spa;

avente ad oggetto: retribuzioni, 13/ma, spettanze finali e TFR.

Causa iscritta a ruolo il 13.10.2015 e decisa all'udienza del 04.05.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza del 04.05.2017, il Giudice del Lavoro ha ordinato la discussione orale della causa ed all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura contestuale del dispositivo e della seguente motivazione concisa ex art. 429, comma 1°, c.p.c.

L'odierno ricorrente, nel periodo a cui si riferiscono le poste creditorie (v. retribuzioni di maggio-giugno-luglio 2013 sino al 26.07.2013, 13/ma 2013, spettanze finali, TFR), era dipendente - come operaio/carpentiere - di SMB SOCIETA' MULTISERVICE & BUILDIG Srl (di seguito solo SMB), la quale - nel corso del rapporto lavorativo - ha operato presso i cantieri navali di FINCANTIERI Spa (di seguito solo FINCANTIERI), eseguendo lavori in regime di appalto almeno sino alla data del 13.10.2013, come si evince dal fatto che altro collega del ricorrente ha promosso analoga controversia (N° 570/15 R.G.L.) avente ad oggetto quanto maturato sino a tale giorno di lavoro (essendo stato licenziato con effetti dal 14.10.2013).

Ebbene, il credito azionato riguarda attività lavorativa svolta per conto del datore SMB e nell'interesse della committente FINCANTIERI, la quale ha chiesto di essere manlevata dalla medesima SMB, dichiarata fallita il 04.05.2015, che non si è costituita in giudizio.

Invero, posto che nulla può essere accertato in codesta sede a carico del FALLIMENTO SMB essendo competente il solo Giudice Delegato, si deve evidenziare che la società resistente non ha contestato e non ha smentito di avere intrattenuto rapporti d'appalto con SMB almeno sino a metà ottobre 2013 e non ha tempestivamente e specificatamente eccepito alcunché in ordine ai conteggi operati dal lavoratore per calcolare le somme lorde oggetto di domanda giudiziale.

Dunque, non c'è motivo di dubitare che il ricorrente possa avvalersi della responsabilità solidale di FINCANTIERI, in quanto detta società è stata la destinataria ultima delle prestazioni

rese dall'interessato che ha agito in giudizio prima del decorso del biennio dalla fine del rapporto d'appalto intrattenuto dalla committente con l'ex datore di lavoro.

Le spese di lite seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 573/15-R.G.L., così decide:

1. **accoglie** il ricorso e **condanna** FINCANTIERI a pagare al lavoratore ricorrente la somma complessiva di lorde € 10.967,01#, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;
2. **condanna** FINCANTIERI a rifondere al ricorrente le spese legali di € 2.000#, oltre accessori dovuti come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario;
3. **nulla dispone** circa la manleva a carico del FALLIMENTO SMB, onerando FINCANTIERI di far valere eventualmente le proprie pretese innanzi al Giudice Delegato del FALLIMENTO SMB nei modi e termini di legge.

Così deciso in Gorizia, il 04.05.2017.

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Barbara Gallo)